

Richiamo di attenzione n. 5 del 17 ottobre 2019

No-deal Brexit – Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi di investimento.

In data 25 marzo 2019, è stato emanato il decreto legge n. 22 (di seguito, anche il "decreto"), convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019, recante la disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo¹.

Gli intermediari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio, continuando a svolgere in Italia i medesimi servizi, previa notifica alle Autorità competenti. L'operatività oltre il periodo transitorio² è invece subordinata alla presentazione di un'apposita istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data di recesso.

I soggetti chiamati a cessare l'attività entro la data di recesso devono comunicare, tra l'altro, ai propri clienti le iniziative adottate per garantirne l'ordinata cessazione. Alle medesime comunicazioni, connesse alla cessazione, sono tenuti gli intermediari che non hanno notificato o, pur avendo notificato, non hanno presentato istanza di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio.

Sono analogamente tenute a tali comunicazioni le imprese di investimento del Regno Unito cui è consentito - ai sensi dell'art. 4 comma 4, del decreto - di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

- per l'ipotesi di mancata notifica (ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto) limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
- per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza (ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto) limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

Secondo quanto previsto dal decreto, la Consob è l'Autorità deputata a ricevere:

- (i) le notifiche dell'intenzione di continuare a operare nel periodo transitorio da parte delle imprese di investimento britanniche;
- (ii) le istanze di autorizzazione a operare nel periodo successivo da parte delle imprese UK divenute extra-UE, ovvero di SIM all'uopo costituite;
- (iii) le notifiche da parte delle imprese di investimento italiane (SIM) che intendano operare nel Regno Unito durante il periodo transitorio, nonché le istanze previste per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività in un paese terzo ai fini dell'operatività oltre il periodo transitorio.

Resta fermo che la situazione potrà costituire oggetto di riconsiderazione alla luce della recente evoluzione dei negoziati sulle modalità di ratifica dell'accordo.

² Da intendersi quale periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo.



In assenza delle prescritte notifiche – da trasmettere entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso – le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso.

Gli adempimenti cui sono tenute le imprese di investimento britanniche - analiticamente dettagliati nelle Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019³ e n. 10 del 1° agosto 2019⁴ - sono riepilogati nell'allegata Tabella.

In vista dell'approssimarsi del termine previsto dall'art. 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea, ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019, si richiama l'attenzione dei prestatori di servizi di investimento⁵ affinché procedano con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla *Brexit*. In tale ambito, essi dovranno, tra l'altro, comunicare alla clientela l'adesione a un Sistema di indennizzo italiano ovvero la copertura in continuità da parte dell'attuale Sistema, anche alla luce dei termini del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Si rammenta, infine, che le previste notifiche, istanze e comunicazioni alla Consob dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

_

http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190329 n 8.pdf/c352fccc-4ae1-4f42-bb7c-04507139b564.

⁴ La Comunicazione (http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190801_n_10.pdf/339f1abf-b705-4184-bdd3-fb417f7ad646) costituisce un aggiornamento della Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019.

⁵ Per i prestatori di servizi di investimento che siano banche si invita a consultare anche il seguente sito: https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html.



La seguente Tabella fornisce unicamente una guida al Decreto Legge e alle Comunicazioni Consob. Al fine di dar seguito ai connessi adempimenti, si prega di far riferimento a tali documenti.

Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
	Notifica alla Consob dell'intenzione di operare nel periodo transitorio - entro 3 giorni lavorativi antecedenti la <i>Brexit</i> - secondo gli schemi della Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 1 e 2)	
	Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 3)	
e che intendono continuare a operarvi dopo la <i>Brexit</i>	Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative all'adesione a tale Sistema, a meno che – per le sole imprese di investimento che operano in regime di libera prestazione – l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti	
	Informativa ai clienti sull'adesione a un ICS italiano o britannico e trasmissione alla CONSOB di tale informativa	Art. 8, comma 7
	Richiesta alla Consob di autorizzazione ad operare oltre il periodo transitorio – entro 6 mesi dalla <i>Brexit</i> – ai sensi dell'art. 28, commi 1 o 6, del TUF ovvero dell'art. 19 del TUF (in caso di costituzione di una SIM)	Art. 3, comma 7
	In caso di non presentazione della richiesta di autorizzazione a operare oltre il periodo transitorio: (i) cessazione dell'attività - entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione di tale richiesta - con un periodo di <i>run-off</i> di 6 mesi (quindi entro 12 mesi dalla <i>Brexit</i>), fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati OTC anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti, nei termini indicati dall'Art. 4, comma 4, del Decreto Legge; (ii) comunicazione – entro i successivi 15 giorni (quindi entro 6 mesi e 15 giorni dalla <i>Brexit</i>) - alla clientela interessata, agli altri soggetti con cui si intrattengono rapporti nella	



Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
	prestazione dei servizi e alla Consob delle iniziative adottate per garantirne l'ordinato svolgimento	
Imprese di investimento del Regno Unito che, alla data della <i>Brexit</i> , operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di clientela <i>retail</i> e clienti professionali su richiesta	Cessazione dell'attività entro la <i>Brexit</i> con un periodo di <i>run-off</i> di 6 mesi	Art. 4, comma 1
	Comunicazione – entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> – alla clientela interessata, agli altri soggetti con cui si intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alla Consob delle iniziative adottate per garantirne l'ordinato svolgimento	Art. 4, comma 2
	Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 3)	
	Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative all'adesione a tale Sistema, a meno che l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti	Art. 8, comma 6
	Informativa ai clienti sull'adesione a un ICS italiano o britannico e trasmissione alla CONSOB di tale informativa.	Art. 8, comma 7
Imprese di investimento del Regno Unito che, alla data della <i>Brexit</i> , operano in Italia, con succursale e/o in lps, e non intendono continuare a operarvi dopo la <i>Brexit</i>		Art. 4, comma 3
	Comunicazione – entro i successivi 15 giorni	Art. 4, comma 3
	Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 3)	
	Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative	Art. 8, comma 8



Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
	all'adesione a tale Sistema, a meno che l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti	
	Informativa ai clienti sull'adesione a un ICS italiano o britannico e trasmissione alla CONSOB di tale informativa.	Art. 8, comma 8